



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 27 del 11/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.

L'anno duemiladiciannove, addì undici, del mese di Marzo, ore 18:45, in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle forme di legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono presenti:

CONSIGLIERI	P	A
FALCONE ROBERTO	Presente	
ACCORSI ANDREA	Presente	
ALLEGRA GIOVANNI	Presente	
ANDREOTTI VIVIANA	Presente	
ANTICO ROSA	Presente	
BATTAFARANO GIOVANNI	Presente	
BRESCIA ALESSANDRO	Presente	
CAPOGNA GIUSEPPE	Presente	
FABBRIS ALESSANDRO	Presente	
GENCO ELENA	Presente	
GENOVESE MAURO	Presente	
IPPOLITO SALVATORE	Presente	
MASTRI ALESSANDRA NICOLE	Presente	
MERCADANTE SAVERIO	Presente	
NAPOLETANO GIUSEPPE	Presente	
RUENTO GUIDO	Presente	
RUSSO MAURIZIO	Presente	
SCAVONE MARCO		Assente
SCHILLACI ROSSANA	Presente	
STASI LUCA	Presente	
TABOR MARCO	Presente	
TERRIZZI CATERINA	Presente	
TINOZZI LUIGI	Presente	
URSO ARNALDO	Presente	
VIRGA BARBARA	Presente	

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Ezio Mario Caffer
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Andrea Accorsi

Il quale riconosciuta la validità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore alle Finanze;

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto il Decreto Legge 07.12.2018 n. 7 con il quale il termine di approvazione del Bilancio 2019/2021 è stato differito al 28/02/2019;

Visto il regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26/03/2007 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2017;

Considerato che, nell'ambito delle proprie finalità socio-assistenziali, per agevolare le famiglie in difficoltà a causa della crisi economica che ha colpito il Paese negli ultimi anni ed i soggetti che versano in grave disagio sociale ed economico, l'Amministrazione Comunale intende apportare al vigente Regolamento comunale delle Entrate le seguenti modifiche:

Art. 16 – Dilazione e sospensione del pagamento

Il comma 3 che recita:

Ferme le disposizioni di Legge in materia di conciliazione Giudiziale e quanto successivamente disposto in questo Regolamento in materia di Accertamento con adesione (Art. 22), il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 24 secondo il seguente schema:

a. persone fisiche

Ammontare del debito	Numero massimo rate mensili
Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	6
Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	12
Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	24

b. persone giuridiche, imprese e professionisti

Ammontare del debito	Numero massimo rate mensili
Per debiti inferiori al 5% del fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	6
Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	12
Per debiti superiori al 10% del fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	24

ora viene così sostituito:

Ferme le disposizioni di Legge in materia di conciliazione Giudiziale e quanto successivamente disposto in questo Regolamento in materia di Accertamento con adesione (Art. 22), fatti salvi i termini di decadenza e prescrizione di ciascuna entrata previsti per Legge, il funzionario responsabile della relativa entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, qualora si tratti di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di importo non inferiore ad euro 30,00=, fino ad un massimo di 24, secondo il seguente schema:

a. persone fisiche

Ammontare del debito	Numero massimo rate mensili
Per debiti inferiori o pari al 10% del reddito lordo familiare dell'ultimo anno disponibile precedente a quello nel corso del quale è presentata la richiesta di rateizzazione	12
Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'ultimo anno disponibile precedente a quello nel corso del quale è presentata la richiesta di rateizzazione	24

b. persone giuridiche, imprese e professionisti

Ammontare del debito	Numero massimo rate mensili
Per debiti inferiori o pari al 10% dell'ultimo fatturato disponibile precedente all'anno nel corso del quale è presentata la richiesta di rateizzazione	12
Per debiti superiori al 10% dell'ultimo fatturato disponibile precedente all'anno nel corso del quale è presentata la richiesta di rateizzazione	24

il comma 4 che recita:

dietro presentazione di idonea documentazione (I.S.E.E.) atta a dimostrare l'eccezionalità della situazione di difficoltà economica, derivante da gravi motivi quali la cessazione del rapporto di lavoro, di mobilità, di cassa integrazione o l'insorgere di gravi e comprovate patologie che comportino il sostenimento di ingenti spese mediche, il funzionario responsabile di ciascuna entrata può concedere una maggiore rateazione del debito, sino ad un massimo di 48 rate.

ora viene così sostituito:

dietro presentazione di idonea documentazione (ISEE) che dimostri l'eccezionalità della situazione di difficoltà economica, derivante da gravi motivi quali la cessazione del rapporto di lavoro, di mobilità, di cassa integrazione o l'insorgere di gravi e comprovate patologie che comportino il sostenimento di ingenti spese mediche, il funzionario responsabile di ciascuna entrata può concedere una maggiore rateazione del debito, sino ad un massimo di 48 rate.

Nel caso di rateizzazione già accordata, dietro presentazione di ISEE corrente determinato secondo i criteri previsti per Legge, che dimostri l'eccezionalità della situazione di difficoltà economica, il piano rateale potrà essere rimodulato secondo le condizioni maggiormente favorevoli concedibili, fermi restando i termini di decadenza e prescrizione dell'entrata.

il comma 9 che recita:

Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad Euro 5.000,00 l'ufficio richiede, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale di garanzia, sotto forma di polizza fidejussoria

o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata. La possibilità di immediata escussione con rivalsa sulla cauzione deve essere espressamente prevista da apposita postilla nella polizza fidejussoria di garanzia, con specifico richiamo al presente Articolo.

ora viene così sostituito:

Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad Euro **20.000,00** l'ufficio richiede, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale di garanzia, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata che dovrà essere versata anticipatamente. La possibilità di immediata escussione con rivalsa sulla cauzione deve essere espressamente prevista da apposita postilla nella polizza fidejussoria.

Dato atto che:

le modifiche al regolamento di cui si propone l'adozione appaiono coerenti con l'impostazione delle Norme di Legge statali vigenti;

tali modifiche adeguano la gestione delle entrate senza però innovare significativamente le attuali norme regolamentari e le procedure in essere;

in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento sopra citato Regolamento Generale delle Entrate continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

Tenuto conto che il regolamento come modificato entra in vigore il 01/01/2019, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Visto che, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il Consiglio Comunale ha esclusiva competenza sulla disciplina generale dei tributi e delle entrate;

Ritenuto pertanto, alla luce di sopravvenute necessità di precisare ed integrare le previsioni precedentemente assunte, procedere con la modifica e l'integrazione del vigente Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26/03/2007 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2017;

Dato atto che la delibera in oggetto è stata inserita all'ordine del giorno dalla competente Commissione Consiliare Permanente per la "Programmazione Economica e personale, bilancio, patrimonio, economato e ordinamento uffici, bilanci di enti e aziende strumentali" nella seduta del 04 marzo 2019;

Visto il parere circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Dirigente Settore Risorse Economiche e Finanziarie ai sensi dell'art. 49 e 147bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267 del 18.08.2000;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7) del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art.3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 8 in data 04 marzo 2019;

Visto l'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione mediante supporto elettronico;

Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti: n. 24 (assente il Sig. Scavone)

astenuti: n. 9 (Andreotti, Brescia, Capogna, Ippolito, Mercadante, Russo, Schillaci, Tinozzi, Virga)

votanti: n. 15

voti favorevoli: n. 15

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di modificare, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26/03/2007 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2017, apportando le modifiche ed integrazioni necessarie all'**articolo 16 – Dilazione e sospensione del pagamento** - e conseguentemente sostituendo il testo attuale con i seguenti:

Comma 3

Ferme le disposizioni di Legge in materia di conciliazione Giudiziale e quanto successivamente disposto in questo Regolamento in materia di Accertamento con adesione (Art. 22), fatti salvi i termini di decadenza e prescrizione di ciascuna entrata previsti per Legge, il funzionario responsabile della relativa entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, qualora si tratti di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di importo non inferiore ad euro 30,00=, fino ad un massimo di 24, secondo il seguente schema:

b. persone fisiche

Ammontare del debito	Numero massimo rate mensili
Per debiti inferiori o pari al 10% del reddito lordo familiare dell'ultimo anno disponibile precedente a quello nel corso del quale è presentata la richiesta di rateizzazione	12
Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'ultimo anno disponibile precedente a quello nel corso del quale è presentata la richiesta di rateizzazione	24

c. persone giuridiche, imprese e professionisti

Ammontare del debito	Numero massimo rate mensili
Per debiti inferiori o pari al 10% dell'ultimo fatturato disponibile precedente all'anno nel corso del quale è presentata la richiesta di	12
Per debiti superiori al 10% dell'ultimo fatturato disponibile precedente all'anno nel corso del quale è presentata la richiesta di	24

Comma 4

dietro presentazione di idonea documentazione (ISEE) che dimostri l'eccezionalità della situazione di difficoltà economica, derivante da gravi motivi quali la cessazione del rapporto di lavoro, di mobilità, di cassa integrazione o l'insorgere di gravi e comprovate patologie che comportino il sostenimento di ingenti spese mediche, il funzionario responsabile di ciascuna entrata può concedere una maggiore rateazione del debito, sino ad un massimo di 48 rate.

Nel caso di rateizzazione già accordata, dietro presentazione di ISEE corrente determinato secondo i criteri previsti per Legge, che dimostri l'eccezionalità della situazione di difficoltà economica, il piano rateale potrà essere rimodulato secondo le condizioni maggiormente favorevoli concedibili, fermi restando i termini di decadenza e prescrizione dell'entrata.

Comma 9

Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad Euro **20.000,00** l'ufficio richiede, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale di garanzia, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata che dovrà essere versata anticipatamente. La possibilità di immediata escussione con rivalsa sulla cauzione deve essere espressamente prevista da apposita postilla nella polizza fidejussoria.

Di dare atto che restano ferme ed invariate tutte le disposizioni contenute nel citato Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26/03/2007 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2017;

Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia;

Di dare atto che il regolamento come modificato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2019;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti: n. 24 (assente il Sig. Scavone)

astenuiti: n. 9 (Andreotti, Brescia, Capogna, Ippolito, Mercadante, Russo, Schillaci, Tinozzi, Virga)

votanti: n. 15

voti favorevoli: n. 15

DELIBERA

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Andrea Accorsi

IL SEGRETARIO GENERALE
Ezio Mario Caffer